

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

**Presidenza del Presidente VALITUTTI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293)

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	9
SCOPPOLA (DC) .....	5, 9
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione .....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	3, 4, 5 e <i>passim</i>
VALENZA (PCI) .....	4, 9

*I lavori hanno inizio alle ore 11,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

Riprendiamo la discussione rinviata il 22 maggio scorso. Prego il relatore, senatore Spitella, di riassumere i termini del dibattito.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la discussione si potrà svolgere rapidamente in quanto sono giunte le ulteriori informazioni che la Commissione, in particolare il senatore Ulianich, aveva richiesto. In maniera inequivoca la direzione del Collegio del Mondo Unito ha chiarito che il riferimento alle 240 ore per le materie fondamentali ed alle 150 ore per le materie secondarie è relativo a ciascuna disciplina, così come avevo ritenuto anche se forse il testo del volume a nostra disposizione non era abbastanza chiaro. Come avevo calcolato nella passata seduta, il monte-ore annuale ammonta a circa 1.400; è un itinerario scolastico, pertanto, estremamente severo e rigoroso, che prevede dalle cinque alle sei ore al giorno di lezione. Ricevuti tali chiarimenti, auspico che potremo approvare tranquillamente il disegno di legge riguardante il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale, rilasciato dall'Ufficio di Ginevra.

Nella passata seduta ho presentato due emendamenti di ordine tecnico-formale, più che sostanziale, che adesso illustrerò più approfonditamente. Ritengo sia necessario che risulti in modo chiaro che con il disegno di legge in esame introduciamo un'importante procedura garantista in quanto non ci limitiamo a prevedere il riconoscimento del valore del diploma di baccellierato internazionale comunque rilasciato dall'Ufficio di Ginevra, ma chiediamo contestualmente anche l'inserimento delle scuole italiane, che desiderino essere ammesse a godere di tali benefici, in un elenco compilato a cura del Ministero della pubblica istruzione, dietro presentazione di documenti e sulla base di una verifica dei requisiti atti ad assicurarne l'idoneità. Lo Stato italiano non si limiterà a riconoscere «comunque» il valore del diploma di baccellierato internazionale, rilasciato dall'Ufficio di Ginevra, ma subordinerà il riconoscimento anche ad una propria verifica rispetto alla congruità dell'ordinamento degli studi delle scuole in oggetto. Ho definito i miei emendamenti «tecnici» in quanto non possiamo permettere che qualunque istituzione scolastica possa chiedere al Ministero di essere inserita nell'elenco suddetto e successivamente cerchi di ottenere il riconoscimento dell'Ufficio di Ginevra. Ciò sottoporrebbe il

Ministero ad una fatica inutile e creerebbe il rischio di un'abnorme diffusione di tale tipo di ordinamento, così com'è stato sottolineato anche da vari colleghi. Il testo del disegno di legge, alla luce dei miei due emendamenti, prevede che per poter essere iscritti nell'elenco del Ministero della pubblica istruzione, occorre possedere congiuntamente sia il riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato di Ginevra sia i requisiti ritenuti indispensabili dal Governo italiano. In tal modo creeremo un sistema rigoroso che non condurrà alla proliferazione di istituti paventata in Commissione.

Vorrei ricordare ai colleghi che siamo impegnati su più fronti per il riconoscimento e per le attestazioni di equipollenza; un'ora fa la Commissione esteri del Senato, ha espresso parere favorevole alla ratifica di un accordo internazionale in base al quale il diploma di maturità rilasciato dal liceo classico italiano Leonardo da Vinci di Parigi verrà equiparato al diploma di baccalaureato francese, rilasciato dal liceo Chateaubriand di Roma, e viceversa. Come i colleghi possono notare, stiamo camminando sulla medesima direttrice e ritengo che, con le precisazioni da me esposte, faremo bene ad approvare il provvedimento in discussione.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei dichiarare la mia soddisfazione per le puntualizzazioni fornite dal senatore Spitella, in ordine alle richieste da me avanzate nelle sedute precedenti circa le ore di insegnamento dedicate a ciascuna materia. Oggi è chiaro, senza equivoci, quante siano le ore dedicate complessivamente alle lezioni per il conseguimento del baccellierato internazionale.

Pure apprezzando gli emendamenti proposti dal senatore Spitella, ritengo resti peraltro ancora intatto un problema al secondo comma dell'articolo 2, dove si parla, oltre che del riconoscimento dei Collegi del Mondo Unito che fanno capo all'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, anche «di un elenco, da aggiornare ogni due anni, nel quale saranno iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni italiane e straniere che dimostrino...». Mi sembra che il secondo comma dell'articolo 2 possa avviare una proliferazione di istituti che potrebbero conferire, anche in Italia, il diploma di baccellierato internazionale.

Mentre per quanto concerne il riconoscimento del baccellierato internazionale che fa capo all'Ufficio con sede a Ginevra non esistono da parte del mio Gruppo remore di sorta, il discorso cambia quando si tratti di passare al riconoscimento di una serie di istituti il cui numero non è ipotizzabile. A tale proposito vorrei sottolineare che potremmo trovarci di fronte ad un secondo canale di reclutamento «nobile» e più «adeguato», come preparazione culturale, rispetto al normale itinerario scolastico esistente nel nostro paese.

Per tali motivi, signor Presidente, proporrei che su questo punto vi fosse la possibilità di discutere ulteriormente, anche in maniera informale; in caso contrario mi riservo di presentare un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 che limiti il riconoscimento unicamente al baccellierato internazionale che abbia o possa ottenere il riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale che ha sede a Ginevra.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me presentato chiede proprio questo.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, mi sembra che la condizione da lei richiesta sia già espressamente ricompresa nell'emendamento del senatore Spitella, che parla proprio del riconoscimento rilasciato dall'Ufficio di Ginevra.

Sarei contento che si verificasse quell'eventualità che lei teme perchè in sostanza con questo provvedimento autorizziamo le scuole italiane corrispondenti a quelle in oggetto a sperimentare questo nuovo tipo di corsi entro limiti già prestabiliti. Lei sa bene che si sta effettuando una sperimentazione piuttosto selvaggia nei nostri istituti, compresi i licei, che non ha argini nè verifiche. Qui invece si prevede una sperimentazione che ha precisi limiti e che è sottoposta alla verifica e all'autorizzazione dell'Ufficio di Ginevra.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un controllo rigorosissimo.

PRESIDENTE. Perciò non mi preoccupo per il problema sollevato dal senatore Ulianich. Magari vi fossero numerosi istituti italiani capaci di sperimentare questo tipo di corsi!

Sono stato invitato ad una riunione dei rettori dei collegi nazionali che ancora sopravvivono e da loro ho sentito avanzare delle richieste relative alla sperimentazione. A tale riguardo ho dato loro notizia di questo disegno di legge attualmente all'esame del Senato e ho anche detto che, qualora venisse approvato, esso potrebbe essere da loro utilizzato. Infatti, a mio parere, questo tipo di sperimentazione potrebbe essere condotta efficacemente nei collegi e negli educandati femminili.

Condivido le sue considerazioni, senatore Ulianich, però non mi spaventa l'eventualità da lei prospettata.

ULIANICH. Signor Presidente, ho avuto modo di rivedere l'emendamento presentato dal senatore Spitella che può essere esteso al secondo comma dell'articolo 2. Penso che il relatore abbia compiuto un grosso passo per arrivare alla soluzione del problema con un minimo di unanimità, se mi si lascia passare l'espressione.

Vorrei aggiungere, tuttavia, che sarebbe opportuno in ogni caso, oltre al riconoscimento della sede di Ginevra - avevo avanzato tale proposta già nel mio primo intervento a questo proposito - prevedere anche il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione proprio perchè non si arrivi ad avere nel nostro ordinamento degli istituti che siano avulsi dal contesto scolastico italiano e che non abbiano alcun *imprimatur* da parte di organi di supervisione. È chiaro che qui si parla del Ministero della pubblica istruzione che dovrebbe curare la formazione di un elenco di tali scuole, ma proporrei un emendamento aggiuntivo a quello presentato dal senatore Spitella che dovrebbe recitare: «..., sempre previo parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione». Esso dovrebbe essere inserito all'inizio del secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole: «la formazione di un elenco».

Spero che il relatore possa accettare un simile emendamento.

VALENZA. Sono d'accordo con il senatore Ulianich.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'unica richiesta aggiuntiva sia quella di inserire nel secondo comma dell'articolo 2 l'intervento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Sono disponibile a considerare questa proposta, si tratta però di capire bene in che modo si espliciti l'intervento del Consiglio stesso. Esso infatti può essere di due tipi.

Innanzitutto vi può essere l'indicazione dei criteri ai quali l'autorità amministrativa si deve attenere; in secondo luogo si può demandare al Consiglio l'esame specifico di ciascuna richiesta di riconoscimento. A mio avviso questa seconda procedura è di più difficile attuazione perchè si tratta di un'attività di ordine strettamente amministrativo e non credo che il Consiglio nazionale, che è un organo collegiale, sia in grado di esplicitare un simile controllo. Ritengo pertanto che esso dovrebbe solo stabilire i criteri da seguire nell'inserimento delle varie istituzioni nell'elenco ministeriale.

ULIANICH. Sono d'accordo con il relatore, signor Presidente.

L'emendamento potrebbe essere così formulato: «Il Ministero della pubblica istruzione, in base a criteri formulati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, curerà la formazione di un elenco...».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, a me pare che le istituzioni scolastiche da includere nell'elenco redatto dal Ministero della pubblica istruzione debbano per forza di cose esibire anche il parere favorevole dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra. Quindi, a mio parere, il secondo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere formulato nel seguente modo: «Il Ministero della pubblica istruzione, in base a criteri sottoposti preventivamente al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, curerà la formazione di un elenco ...».

SCOPPOLA. Sarebbe meglio precisare che: «Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco ...».

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, in merito vi è un'evidente contraddizione; infatti, mentre un emendamento al primo comma dell'articolo 1 stabilisce esplicitamente che il diploma è «rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra», il secondo comma dell'articolo 2 afferma che quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere di cui si parla debbono essere anch'essi idonei a rilasciare tale tipo di diploma.

In definitiva, chi è che deve rilasciare tale diploma?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame recita: «Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge».

Con tale emendamento si richiede il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale nella Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Quindi, quando i Collegi del Mondo Unito e le altre istituzioni scolastiche italiane e straniere che chiedono la loro inclusione nell'elenco redatto dal Ministero della pubblica istruzione devono documentare di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione sugli emendamenti proposti dal relatore.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il diploma di baccellierato internazionale, rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale.

2. Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Spitella, un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: «1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2, con l'avvertenza che alla fine del secondo comma è stata introdotta una modifica di ordine puramente formale, in relazione alle disposizioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

#### Art. 2.

1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i Collegi

del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

2. Il Ministero della pubblica istruzione curerà la formazione di un elenco, da aggiornare ogni due anni, nel quale saranno iscritti quei Collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che dimostrino, attraverso la documentazione dei piani di studio, delle strutture utilizzate e dei requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, preciserà le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

4. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisirà, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore, senatore Spitella, due emendamenti.

Il primo, interamente sostitutivo del comma 1, recita: «1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane o straniere in cui tale diploma sia riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e che siano incluse nell'elenco di cui al successivo comma 2».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere al comma 2, dopo le parole: «personale direttivo, docente e impiegato», le altre: «nonchè del riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra».

La dizione che noi abbiamo accolto al primo comma dell'articolo 1 - «Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto ...» - deve reputarsi sufficiente e corretta. Quindi, anche il primo comma dell'articolo 2 deve rimanere nella sua attuale formulazione: «Il diploma di baccellierato internazionale ... deve essere conseguito presso i Collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2».

Invito pertanto il relatore, senatore Spitella, a ritirare l'emendamento da lui presentato al comma 1 dell'articolo 2.

*SPITELLA, relatore alla Commissione.* Accolgo l'invito del presidente Valitutti e ritiro l'emendamento.

*PRESIDENTE.* Allora il comma 2 dell'articolo 2, se venisse approvato l'emendamento del relatore Spitella, risulterebbe così formulato: «Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri preventivamente fissati, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, curerà la formazione di un elenco, da aggiornare ogni due anni, nel quale

saranno iscritti quei Collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che dimostrino attraverso la documentazione dei piani di studio, delle strutture utilizzate e dei requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, nonché del riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale».

ULIANICH. Possiamo noi impegnare l'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra a riconoscere delle istituzioni che sono di spettanza, sul piano giuridico, unicamente dello Stato italiano, senza aver preventivamente sentito l'Ufficio stesso?

Vorrei sapere se l'Ufficio internazionale è disponibile a riconoscere altri istituti differenti da quelli affidati all'Ufficio stesso. È stato compiuto qualche passo in questa direzione?

PRESIDENTE. Sì, certamente.

ULIANICH. Allora, signor Presidente, le chiedo ufficialmente un pronunciamento in tal senso che possa rimanere nei verbali delle sedute della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Posso risponderLe con assoluta tranquillità e certezza che queste scuole, che già rilasciano alla fine degli studi il diploma, sono preventivamente riconosciute dall'Ufficio internazionale di Ginevra e che, al riguardo, c'è una convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Ufficio medesimo che obbliga lo Stato italiano, tra l'altro, a versare un contributo annuale, modesto, all'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra.

ULIANICH. La ringrazio, signor Presidente, per questo chiarimento.

SPITELLA *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'istituzione scolastica per ottenere l'iscrizione nell'elenco deve presentare la documentazione dei piani di studio, la documentazione delle strutture utilizzate, quella dei requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, nonché l'attestato che l'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra riconosce i diplomi che l'istituzione stessa rilascia.

PRESIDENTE. Si tratta delle istituzioni che dimostrino attraverso la documentazione dei piani di studio, delle strutture utilizzate e dei requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, nonché del riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, di essere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo essere idonei a rilasciare i diplomi si riferisce al giudizio del Ministero della pubblica istruzione, non a quello dell'Ufficio del baccellierato internazionale. Si tratta di due questioni diverse.

PRESIDENTE. Le scuole devono esibire l'attestato dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale. Si tratta di un



documento importantissimo da non confondere con la normale documentazione attinente alle attrezzature e ai titoli.

Pertanto non esiterei ad aggiungere un comma specifico nel quale prevedere che con la documentazione prescritta dal precedente comma deve essere esibito anche il titolo di riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbero lasciare le cose come stanno aggiungendo soltanto: «...riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il momento del riconoscimento dell'Ufficio internazionale di Ginevra precede quello del riconoscimento da parte italiana, perchè si potrebbe creare il caso che il Governo italiano dà per conto suo il riconoscimento dopo di che, se a Ginevra questo riconoscimento non venisse concesso, si verrebbe a sconvolgere ogni cosa.

VALENZA. Signor Presidente, la suddetta documentazione deve essere comprensiva del riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra. È necessario anche questo riconoscimento.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «... per quegli istituti scolastici italiani e stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, di cui al primo comma del precedente articolo e che dimostrino attraverso la documentazione dei piani di studio, eccetera, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale».

VALENZA. C'è una certa contraddizione, perchè hanno già ottenuto il primo riconoscimento e, successivamente, quello del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta, quindi, di due riconoscimenti.

PRESIDENTE. La novità emendativa del senatore Spitella è proprio questa: egli ha voluto chiarire che ci deve essere questo primo riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale, ma che non è sufficiente; ha voluto, in un certo senso, cautelare la sovranità dello Stato italiano.

ULIANICH. Signor Presidente, esprimo una piccola osservazione sul secondo comma dell'articolo 2, laddove si dice: «da aggiornare ogni due anni»; ebbene, questa dizione mi sembra costituire una apertura eccessiva. Proporrei pertanto di portare il limite da due a tre anni.

SCOPPOLA. La formulazione che suggeriva il sottosegretario Dal Castello non mi sembra idonea tecnicamente: non possiamo mettere due partecipi uno dopo l'altro.

PRESIDENTE. Visto che siamo in tema di riformulazione del secondo comma dell'articolo 2 propongo alla Commissione di accogliere il suggerimento del senatore Ulianich relativamente alla sostituzione del termine di due anni con quello di tre anni.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, visto l'andamento della discussione, ritiro il mio emendamento al comma 2 dell'articolo 2 e propongo la seguente riformulazione del secondo comma stesso: «Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei Collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale».

Ritengo che la Commissione possa convenire su questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Sulla base dei suggerimenti avanzati - sui quali la Commissione conviene - il senatore Spitella propone un emendamento tendente a sostituire il comma 2 con un nuovo testo del quale egli ha dato lettura.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Passiamo ora all'articolo 3.

#### Art. 3.

1. In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 2 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo.

2. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal precedente articolo 2 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4.

#### Art. 4.

1. Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

2. È abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12.35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. ETTORE LAURENZANO**